

**SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (specialista in ambito tutela ambientale) – AREA FUNZIONARI E
DELL'E.Q.**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. del 14/3/2013 n. 33 viene di seguito riportato lo stralcio del verbale della selezione contenente i criteri di valutazione della prova scritta sostenuta dai candidati il giorno **15 SETTEMBRE 2025**.

La Commissione ha definito i seguenti criteri di valutazione dei 4 quesiti a risposta sintetica contenuti nella **prova estratta - A**, ad ognuno dei quali è assegnato un valore compreso tra 0 e 7,5 punti per un punteggio massimo complessivo di 30 assegnati in base ai seguenti elementi della risposta:

- Completezza e correttezza in riferimento alla tematica proposta;
- Pertinenza tecnica rispetto alla domanda;
- Chiarezza espositiva e capacità di sintesi;
- Stile linguistico grammaticalmente corretto ed adeguato, anche in relazione all'utilizzo di terminologia tecnico-specialistica appropriata per le diverse tematiche.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 7 del Regolamento delle Selezioni del Comune di Ravenna il punteggio minimo richiesto per il superamento di una prova è di 21/30, corrispondente al giudizio di discreto, la Commissione ha espresso la votazione, per ogni quesito, utilizzando la scala scolastica da 0 (risposta non data) a 10 (risposta eccellente), riproporzionando quindi in maniera aritmetica le votazioni assegnate in relazione al valore massimo attribuito a ciascun quesito pari a 7,5 punti, secondo la seguente formula:

$$p = \frac{V \times 7,5}{10}$$

ove si intende per:

p: punteggio riparametrato

V: votazione espressa in decimi secondo la scala scolastica

I punteggi di traduzione e ponderazione della sopra riportata scala di valutazione, risultano quindi quelli di cui alla seguente tabella:

	votazione secondo la scala scolastica punti in /10	punteggio riparametrato punti in /7,5
Risposta non data	0	0
Risposta gravemente insufficiente	1	0,75
Risposta gravemente insufficiente	1,5	1,125
Risposta gravemente insufficiente	2	1,5
Risposta gravemente insufficiente	2,5	1,875
Risposta gravemente insufficiente	3	2,25
Risposta gravemente insufficiente	3,5	2,625
Risposta insufficiente	4	3
Risposta insufficiente	4,5	3,375
Risposta insufficiente	5	3,75



	votazione secondo la scala scolastica punti in /10	punteggio riparametrato punti in /7,5
Risposta lievemente insufficiente	5,5	4,125
Risposta sufficiente	6	4,5
Risposta più che sufficiente	6,5	4,875
Risposta discreta	7	5,25
Risposta più che discreta	7,5	5,625
Risposta buona	8	6
Risposta più che buona	8,5	6,375
Risposta ottima	9	6,75
Risposta più che ottima	9,5	7,125
Risposta eccellente	10	7,5

Si riporta di seguito i contenuti della risposta "ideale" attesa per ogni quesito definiti dalla Commissione in modo schematico ed a titolo esemplificativo:

QUESITO N. 1

Per i progetti assoggettati a VIA è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase di consultazione preliminare. Il candidato ne illustri sinteticamente le finalità e ne descriva la procedura.

Le finalità della consultazione preventiva sono:

- a) accertamento dell'assenza di elementi preclusivi alla realizzazione del progetto
- b) definizione dei contenuti del SIA;
- c) definizione della documentazione e degli elaborati da presentare.

Procedura:

1. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, la documentazione necessaria nonché una relazione che evidenzia la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area e l'assenza di elementi o fattori preclusivi.
2. La documentazione viene pubblicata presso il sito dell'autorità competente.
3. Per la definizione dei contenuti del SIA, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca una conferenza di servizi istruttoria.
4. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime con atto dirigenziale entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.
5. I termini sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati a VIA ad esito della verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*).
6. L'accertamento dell'insussistenza di elementi preclusivi vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
7. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.




QUESITO N. 2

Il candidato descriva che cosa si intende per deroga ai limiti di rumore e quali sia la procedura autorizzativa ai sensi della D.G.R. 1197/2020.

La deroga ai limiti di rumore è un'autorizzazione speciale che consente, in via temporanea e motivata, di superare i limiti acustici normalmente previsti dalla zonizzazione acustica per tutelare la quiete pubblica. È prevista dalla Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447/1995, ed è gestita dai Comuni, che possono concederla per attività come:

- Cantieri edili o stradali
- Concerti e spettacoli all'aperto
- Feste paesane, sagre, manifestazioni pubbliche

Chi organizza l'attività (impresa, ente, privato) deve presentare al Comune una domanda di autorizzazione in deroga, contenente:

- Descrizione dell'attività rumorosa
- Durata e orari previsti
- Localizzazione (con riferimento alla classificazione acustica comunale)
- Valutazione previsionale di impatto acustico
- Misure di mitigazione proposte (barriere, orari ridotti, comunicazione ai residenti)

Il Comune valuta:

- Se l'attività è temporanea e non reiterata
- Se il superamento dei limiti è giustificato e contenuto
- L'impatto sui recettori sensibili (abitazioni, scuole, ospedali)
- Il rispetto delle linee guida regionali (es. DGR Emilia-Romagna 1197/2020)

Può richiedere il parere dell'ARPA per la verifica tecnica del rumore previsto.

Se l'istruttoria è favorevole, il Comune emette un provvedimento di autorizzazione in deroga, che specifica limiti temporali e acustici, impone eventuali prescrizioni.

QUESITO N. 3


Il candidato illustri che cosa si intende per rifiuto urbano ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006.

Sono considerati rifiuti urbani:

- I rifiuti domestici, sia indifferenziati che differenziati (carta, plastica, vetro, organico, ecc.)
- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- I rifiuti abbandonati su strade, spiagge, rive dei corsi d'acqua e aree pubbliche o private soggette a uso pubblico
- I rifiuti da manutenzione del verde pubblico e da attività cimiteriali
- I rifiuti simili per natura e composizione a quelli domestici, prodotti da attività non domestiche specifiche

Sono invece esclusi dalla categoria dei rifiuti urbani quelli derivanti da attività agricole, industriali, di pesca, silvicoltura, fosse settiche, reti fognarie, impianti di trattamento acque reflue, veicoli fuori uso e rifiuti da costruzione e demolizione.

Il servizio smaltimento rifiuti per il Comune di Ravenna è affidato ad un raggruppamento di imprese che hanno vinto una gara bandita da ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti



QUESITO N. 4

Il candidato illustri quali sono i titoli abilitativi compresi nell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del D.P.R. 59/2013.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata istituita con il DPR 59/2013 per sostituire i titoli previsti dall'art.3:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

E' necessario presentare istanza di AUA nel caso occorra una nuova autorizzazione espressa tra quelle elencate all'art. 3 oppure in caso di modifica di un'autorizzazione o una comunicazione comprese in vigente AUA.

Per campo di applicazione, l'AUA è necessaria per le attività non sottoposte ad AIA.

L'istanza deve essere presentata al SUAP del Comune territorialmente competente, che trasmette l'istanza all'autorità competente (ARPAE SAC).

Dopo 30 giorni, ARPAE SAC comunica al SUAP l'esito della verifica di completezza, ed eventualmente convoca la Conferenza di Servizi. La richiesta di integrazioni può essere fatta una sola volta, e viene comunicata all'istante da ARPAE SAC a mezzo SUAP, comportando la sospensione dei termini del procedimento; la documentazione integrativa deve essere presentata in via telematica al SUAP.

Entro 90/120 giorni dalla data di avvio del procedimento (salvo eventuali sospensioni), ARPAE SAC adotta l'atto, che viene rilasciato dal SUAP.


La durata dell'AUA è 15 anni, a partire dalla data di rilascio, l'istanza di rinnovo deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza.

In caso di modifiche, occorre presentare istanza al SUAP in caso di modifiche sostanziali e direttamente ad ARPAE SAC in caso di modifiche non sostanziali.

Ravenna, 19 settembre 2025

IL PRESIDENTE

dott. Stefano Ravaioli



LA SEGRETARIA

dott.ssa Martina Marrocchino

